



Silvia Mutschlechner
Notaio

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 c. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Repertorio n. 6023

Raccolta n. 5223

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione riconosciuta

"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Associazione Provinciale di Trento ODV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di aprile

17 aprile 2025

alle ore sedici e minuti quindici.

In Trento, via V. Veneto n. 18, presso la Parrocchia San Giuseppe, ove espressamente richiesta.

Avanti a me dott. Silvia Mutschlechner, Notaio in Pergine Valsugana, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, è presente il signor:

- **GALLIGIONI dott. Enzo**, nato a Padova il 19 maggio 1949, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui in seguito, che interviene nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato (ONLUS di diritto) con personalità giuridica:

"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ODV" con sede in Trento, corso III Novembre n. 134, codice fiscale 01457220224, riconosciuta quale persona giuridica privata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 14543 di data 18 novembre 1994 ed iscritta d'ufficio al n. 124 del Registro Provinciale delle Persone Giuridiche - Provincia Autonoma di Trento con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, contratti e gestioni generali n. 4 di data 26 febbraio 2002, iscritta con decorrenza 1 aprile 1997 nell'Albo Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento, sez. A) - sanità al n. d'ordine 058/A ed iscritta al RUNTS tramite trasmigrazione in data 7 novembre 2022 con Rep. 77213;

nominato con delibera del Consiglio Direttivo di data 16 dicembre 2024 ed autorizzato in forza dei poteri conferiti dall'Art. 19 dello Statuto vigente dell'Ente.

Detto Comparente, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che

SI E' QUI RIUNITA

l'assemblea straordinaria della predetta associazione indetta in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche allo Statuto

2. Varie ed eventuali

Detto Comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima, al che, aderendo io Notaio a tale richiesta, do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto vigente, assume la presidenza dell'Assemblea il qui costituito signor GALLIGIONI dott. Enzo in sostituzione del Presidente CRISTOFOLINI dott. Mario, assente giustificato.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Registrato a

Trento

Il 22 aprile 2025

al n. 10035 serie 1T

Euro 200,00

Il Presidente dell'Assemblea

CONSTATATO CHE

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'Art. 12 dello Statuto, mediante pubblicazione sul quotidiano L'Adige alla pagina 11 del giorno 1 aprile 2025;
- del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Comparente, in qualità di Vicepresidente, sono presenti Fedrizzi Sandra, Moreschini dott. Cesare, Piccoli dott. Paolo, Pizzolotto dott. Guido; assenti giustificati: Cristofolini dott. Mario e Dies avv. Giovanni;
- per l'Organo di controllo sono presenti Brunet dott. Bruno, Zaroni dott. Giovanni e Lauro dott. Stefano;
- sono presenti, in proprio o per delega, su 95 (novantacinque) associati, 78 (settantotto) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- le relative deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati di quanto posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

Quale primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea espone le modifiche statutarie necessarie per uniformare l'associazione alla più recente normativa in ambito di Terzo Settore ed alle Linee Guida Ministeriali, modifiche che si è ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Indi il Presidente dell'Assemblea procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto Sociale.

Quale secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea fa presente che non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

Terminata l'esposizione della relazione si apre la discussione.

Chiusa la discussione a questo punto il Presidente dell'Assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

<<L'assemblea dell'associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ODV", udita la relazione dell'Organo Amministrativo, che approva,

delibera

-A-

di approvare il nuovo testo di Statuto aggiornato come segue:

"STATUTO

— *Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ETS ODV*

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ETS ODV", di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.

4. L'Associazione può istituire sedi secondarie sul territorio provinciale.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), c) e i) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

4. L'Associazione ha lo scopo di compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza delle necessarie informazioni di prevenzione oncologica, consentendo una corretta educazione alla salute nei confronti delle diverse espressioni della collettività.

L'Associazione intende sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un corretto stile di vita a tutela della salute (prevenzione primaria); intende promuovere le pratiche di anticipazione diagnostica (prevenzione secondaria); intende offrire assistenza psico-sociale e riabilitativa (prevenzione terziaria) in favore delle persone affette da patologie oncologiche e dei caregivers, presso le proprie sedi e sedi altre compatibili con l'attività. L'Associazione promuove ogni forma di ricerca scientifico - sanitaria, collaborando con enti ed istituzioni preposte al perseguimento delle citate finalità.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- predisporre e realizzare programmi e progetti di assistenza e supporto psico-socio-fisico in favore di soggetti affetti da patologie di carattere oncologico;

- organizzare conferenze, convegni e incontri sui temi dalla prevenzione, diagnosi e cura oncologica;

- organizzare corsi di formazione e informazione in materia di educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

- organizzare campagne e servizi di visite ed esami di diagnosi precoce oncologica;

- predisporre, realizzare e partecipare a progetti di ricerca medico - scientifica;

- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento in favore dei volontari e del personale socio-sanitario;

- organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore

di specifici progetti in campo oncologico;

- collaborare con enti ed istituzioni, quali scuole, università, enti di ricerca, associazioni ed organismi titolari di finalità analoghe;

- collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, effettuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal loro Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari

- soci sostenitori

- soci benemeriti

- soci onorari

I soci benemeriti ed i soci onorari, il cui titolo viene conferito per provvedimento del Consiglio Direttivo, non sono vincolati al versamento della quota associativa annuale e possono partecipare alle riunioni assembleari solo in forma consultiva.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse vi provvede, versando la quota associativa, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, garantendo l'osservanza del presente statuto e di eventuale

regolamento, nonché delle delibere degli organi sociali, unitamente al versamento della quota associativa annuale ed alla partecipazione non temporanea alla vita associativa. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Resta fermo il diritto di adire all'autorità giudiziaria.

2. L'Associazione Provinciale è tenuta a comunicare entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno il numero dei soci alla LILT Nazionale.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della ratifica ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, come pure nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto-

to di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea dei Soci

b) Consiglio Direttivo

c) Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può, altresì, istituire l'Organo di Revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso il numero massimo di 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite invito affisso nei locali della Associazione, pubblicazione sul suo sito web o sul suo notiziario oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale

ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il verbalizzante della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, nonché approvarne il numero proposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
- f) eleggere e revocare l'eventuale organo di revisione;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti di persona o per delega.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, previa proposta del Consiglio Direttivo uscente.
- 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, ad esercitare uffici direttivi.
- 3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4. L'Associazione Provinciale, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità di genere.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
- 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a 3 (tre) giorni per mezzo di posta elettronica.
- 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i

Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e l'eventuale Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo in ordine alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di assenza di non eletti la prima Assemblea utile provvederà ad una nuova elezione. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei componenti deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro, altresì rispettando le condizioni di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile alle stesse condizioni previste per il Consiglio Direttivo.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. Compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile alle stesse condizioni previste per il Consiglio Direttivo.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei fondatori e degli associati ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 27;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.——

2. L'Associazione ha un patrimonio autonomo e distinto da quello della LILT Nazionale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera in completa autonomia contabile, amministrativa e di gestione.——

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.——

Art.27 - Risorse economiche——

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:——

- a) quote associative;——
- b) contributi pubblici e privati;——
- c) donazioni e lasciti testamentari;——
- d) rendite patrimoniali;——
- e) attività di raccolta fondi;——
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;——
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;——
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.——

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.——

L'Associazione versa alla LILT Nazionale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti.——

Il Consiglio Direttivo Nazionale indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni Provinciali; l'Associazione Provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla LILT Nazionale.——

Art.28 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale——

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.——

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio e se sono superati i limiti previsti anche il bilancio sociale, che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.——

Ai sensi dell'articolo 13, "Scritture contabili e bilancio" del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'ente del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) devono redigere un bilancio di esercizio formato da:——

- stato patrimoniale,——
- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri,——
- relazione di missione, con l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamen-

to economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio è redatto con l'utilizzo del principio di competenza economica e l'osservanza dei principi e delle disposizioni previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, adozione modulistica di bilancio degli enti del terzo settore.

4. Al superare del limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate deve essere redatto il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro.

5. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

6. Il Presidente invia alla LILT Nazionale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo. Invia inoltre, entro il 30 (trenta) settembre, il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività del relativo anno.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del RUNTS Registro Unico Nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

Art. 29 - Coordinamento Regionale

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la LILT Nazionale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dei programmi nazionali. I Presidenti delle LILT Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al Consiglio Direttivo Nazionale richieste di contributo finanziario per le Associazioni Provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni Provinciali.

Richieste di finanziamento al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste.

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.";

-B-

di delegare al Presidente dell'Assemblea il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione ai Registri competenti, ed a compiere tutte le formalità richieste per dare esecuzione alla delibera qui assunta, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.>>.

VOTAZIONE

Il Presidente dell'Assemblea invita, quindi, i soci ad esprimere il proprio voto.

Risultano aver votato con voto espresso per alzata di mano

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

A chiusura delle votazioni il Presidente dell'Assemblea proclama quindi i risultati, dichiarando approvata all'unanimità la delibera assembleare.

Il Componente mi consegna quindi la versione aggiornata dello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore sedici e minuti cinquanta.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichia-

rando di averne già presa piena ed esatta conoscenza. _____

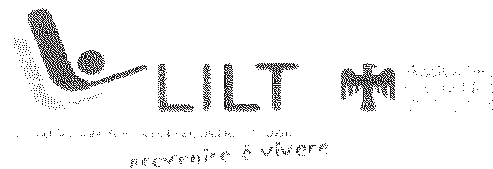
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al
Comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e
minuti cinquantasei. _____

Scritto in parte da me Notaio a mano ed in parte con mezzi meccanizzati da
persona di mia fiducia, il presente atto consta di diciotto facciate di cinque
fogli fino a qui. _____

F.to: Enzo Galligioni _____

F.to: Silvia Mutschlechner Notaio (L.S.) _____

Rep. 603/523 All. "A"

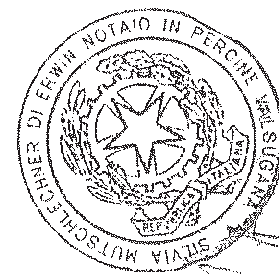


17 aprile 2025 ore 16:00 - Trento, Oratorio San Giuseppe Via V. Veneto 18

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

FIRMA PRESENZA

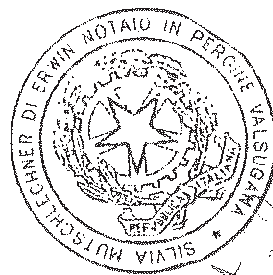
PORTA LA DELEGA DI



Handwritten signature: L. P. / el
Handwritten signature: P. P. / el
Handwritten signature: P. P. / el

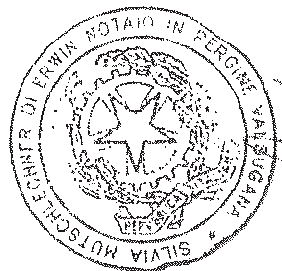
	Andreatta	Rossana	Trento		
D	Armanini	Egidio	Trento		
D	Benini	Roberta	Riva del Garda		
P	Bettini	Laura	Rovereto		
P	Bordin	Giovanna	Riva del Garda	<i>Gov. Bordin</i>	Cavalieri Rosetta Dallapè Paola
P	Brunet	Bruno	Primiero San Martino di Castrozza	<i>Bruno Brunet</i>	Muraretto Emilia Rigo Righi Iva Lorenzi Gilberto Pevarello Manuela
P	Caffero	Alessandra	Trento	<i>Alessandra Caffero</i>	Pizzolotto Riccardo Gallinaro Giorgio
P	Caldi	Giovanna	Riva del Garda	<i>Gov. Piovana</i>	Benini Roberta Cellana Angela
D	Cappelletti	Daniela	Trento		
P	Carlin	Gabriella	Trento	<i>Gabriella Carlin</i>	Stenghel Donatella Tabarelli de Fatis Francesca
D	Casatta	Gabriela	Cavalese		
P	Cavalieri	Magda	Pergine	<i>Magda Cavalieri</i>	Rodler Margherita Dal Brun Giuliana Ladduca Enza
D	Cavalieri	Rosetta	Dro		
D	Cellana	Angela	Ledro		
D	Chini	Daniela	Cavalese		
P	Cristofolini	Mario	Trento		
D	Dal Brun	Giuliana	Mezzolombardo		
D	Dallapè	Paola	Dro		
	De Carli	Stefania	Rovereto	<i>Stef. De Carli</i>	
D	Demartin	Elisabetta	Predazzo		
P	Dies	Giovanni	Trento		
D	Faes	Ruggero	Altopiano della Vigolana		

P	Faitelli	Iva	Trento	<i>Faitelli Iva</i>	
P	Fedrizzi	Sandra	Trento	<i>Fedrizzi Sandra</i>	Faes Ruggero Armanini Egidio Cappelletti Daniela
	Francescon	Adriano	Levico Terme	~~<i>[Signature]</i>~~	~~COVI WCA~~ ANDREA MARIA ROSA
P	Frigo	Valerio	Altopiano della Vigolana	<i>[Signature]</i>	
P	Galligioni	Enzo	Trento	<i>[Signature]</i>	
D	Gallinaro	Giorgio	Trento		
	Geuna	Bruna	Volano		
	Ghedina	Ivana	Stenico		
	Giovanelli	Nicoletta	Storo		
P	Gregori	Paola Maria	Stenico	<i>Paola Maria Gregori</i>	
	Holneider	Tiziana	Rovereto		
D	Ladduca	Enza	Trento		
P	Laudi	Maria Chiara	Altopiano della Vigolana	<i>Maria Chiara Laudi</i>	
	LISTO	~~TOPIASO~~ <i>Carlo</i>	Trento	<i>Carlo Listo</i>	
D	Lorenzi	Gilberto	Riva del Garda		
	MARTINO	GIOVANNI	Caldonazzo		
U	Mattacchione	Lina	Cavalese		
P	Mazzocchi	Giovanna	Trento	<i>Mazzocchi Giovanna</i>	
P	Meggio	Mario	Cles	<i>Meggio Mario</i>	GIUS CRISTINA FERRI WCA DAUPAZ NICOLETTA
P	Moreschini	Cesarino	Trento	<i>Moreschini Cesarino</i>	
U	Muraretto	Emilia	Riva del Garda		
P	Pellegrini	Cristina	Denno		
	Perego	Paolo	Trento		
D	Pevarello	Manuela	Trento		



[Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Faitelli Iva', 'Fedrizzi Sandra', and 'Laudi Maria Chiara']

D	Piazza	Guido	Castello Molina di Fiemme		
P	Piccoli	Paolo	Trento	<i>Piccoli</i>	
P	Pizzolotto	Guido	Trento	<i>Pizzolotto</i>	
D	Pizzolotto	Riccardo	Trento		
D	Rigo Righi	Iva	Trento		
P	Rizzoli	Giovanna	Rovereto		
D	Rodler	Margherita	Trento		
P	Ruepp	Daniela	Cavalese	<i>Ruepp</i>	Demartin Elisabetta Piazza Guido Vanzo Giuseppina
	Sansoni	Giovanna	Civezzano	<i>Sansoni</i>	
	Spadaro	Salvatore	Pergine		
D	Stenghel	Donatella	Caldonazzo		
	Stenico	Eleonora	Trento		
P	Stocco	Sergio	Cavalese	<i>Stocco</i>	Mattacchione Lina Casatta Gabriela Chini Daniela
D	Tabarelli de Fatis	Francesca	Trento		
P	Valli	Maurizia	Trento		
D	Vanzo	Giuseppina	Cavalese		
	Violanti	Noemi	Caldonazzo		
P	Zanoni	Giovanni	Trento	<i>Zanoni</i>	
	<i>MELZANI</i>	<i>FULVIO</i>	<i>TRENTO</i>	<i>Melano Felis</i>	
	<i>VALENTI</i>	<i>NICOLINA</i>	<i>TRENTO</i>	<i>Valenti Nicolina</i>	
	<i>CORRADI</i>	<i>IVANA</i>	<i>Porte di Rendena</i>	<i>Corradi</i>	
	<i>Battola</i>	<i>Angela</i>	<i>Gorkentof</i>	<i>Battola</i>	DESCUCCA GIULIA VILLA PIA ETULIA
	<i>Battola</i>	<i>Luigi</i>	<i>TIONP</i>	<i>Battola</i>	Faccini Margherita Stezano Stefano Coda Iole
	<i>POLLARI</i>	<i>ADRE</i>		<i>Adre Pollari</i>	



Ant. Valsugana

Ant. Valsugana

PASZEK	ROLANDA	PERGINE	<i>Paszek</i>	GIUVANNINI RAQUELA BRAGAGNA ROSANNA RONSERUCLA
VISINTAINER	ANTONIA	BORGO	<i>Visintainer</i>	<i>Albino</i> CAPRARO Sesto FAGEN CRISTINA SEGNAVA EMILIO
ARMENIA	ROSSANA	TRENTO	<i>Armenia</i>	
FILISI	DANIELLA	TRENTO	<i>Filisi</i>	
POSTAL	RENATA	TRENTO	<i>Postel</i>	

LELI

GABRIELE

DENNO

Lele

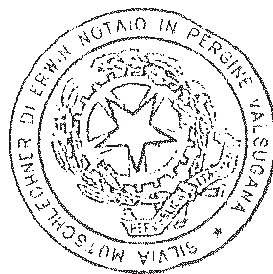
IOB GIOVANNA
ORSONI GIORGIANA
PELLEGRINI CRISTIANA

PENABENE T. CRATA

Penabene

Car/alle

L. P. Mutschlechner Notar



Alleg. B. Reg. 6023/5223

STATUTO

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ETS ODV

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ETS ODV", di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione può istituire sedi secondarie sul territorio provinciale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), c) e i) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
4. L'Associazione ha lo scopo di compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza delle necessarie informazioni di prevenzione oncologica, consentendo una corretta educazione alla salute nei confronti delle diverse espressioni della collettività. L'Associazione intende sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un corretto stile di vita a tutela della salute (prevenzione primaria); intende promuovere le pratiche di anticipazione diagnostica (prevenzione secondaria); intende offrire assistenza psico-sociale e riabilitativa (prevenzione terziaria) in favore delle persone affette da patologie oncologiche e dei caregivers, presso le proprie sedi e sedi altre compatibili con l'attività. L'Associazione promuove ogni forma di ricerca scientifico - sanitaria, collaborando con enti ed istituzioni preposte al perseguimento delle citate finalità.

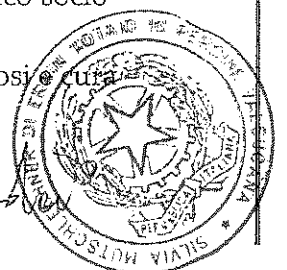
Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- predisporre e realizzare programmi e progetti di assistenza e supporto psico-socio-fisico in favore di soggetti affetti da patologie di carattere oncologico;
- organizzare conferenze, convegni e incontri sui temi dalla prevenzione, diagnosi e cura.

Em. / all fin

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori



oncologica;

- organizzare corsi di formazione e informazione in materia di educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- organizzare campagne e servizi di visite ed esami di diagnosi precoce oncologica;
- predisporre, realizzare e partecipare a progetti di ricerca medico - scientifica;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento in favore dei volontari e del personale socio-sanitario;
- organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore di specifici progetti in campo oncologico;
- collaborare con enti ed istituzioni, quali scuole, università, enti di ricerca, associazioni ed organismi titolari di finalità analoghe;
- collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, effettuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal loro Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

I soci benemeriti ed i soci onorari, il cui titolo viene conferito per provvedimento del Consiglio Direttivo, non sono vincolati al versamento della quota associativa annuale e possono partecipare alle riunioni assembleari solo in forma consultiva.

Art.6 - Procedura di ammissione

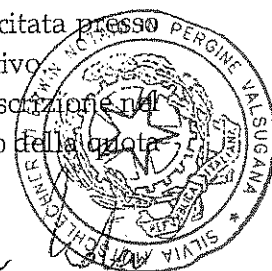
1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse vi provvede, versando la quota associativa, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, garantendo l'osservanza del presente statuto e di eventuale regolamento, nonché delle delibere degli organi sociali, unitamente al versamento della quota associativa annuale ed alla partecipazione non temporanea alla vita associativa. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Resta fermo il diritto di adire all'autorità giudiziaria.
2. L'Associazione Provinciale è tenuta a comunicare entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno il numero dei soci alla LILT Nazionale.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della ratifica ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota

Euro Valley

Luigi Antichler



associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, come pure nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

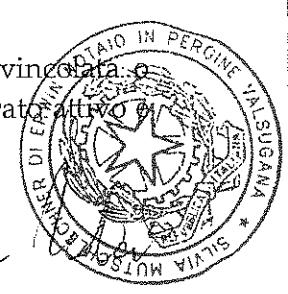
L'Associazione può, altresì, istituire l'Organo di Revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Enzo / e l'ipir

Luigi Antullidun



Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso il numero massimo di 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite invito affisso nei locali della Associazione, pubblicazione sul suo sito web o sul suo notiziario oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il verbalizzante della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal

Consiglio Direttivo;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, nonché approvarne il numero proposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
- f) eleggere e revocare l'eventuale organo di revisione;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti di persona o per delega.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

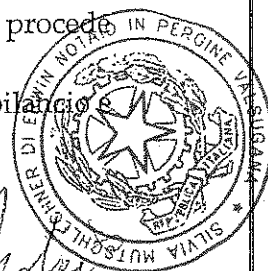
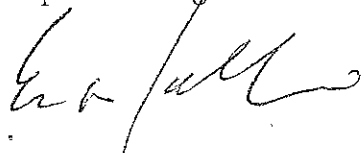
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, previa proposta del Consiglio Direttivo uscente.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione Provinciale, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità di genere.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a 3 (tre) giorni per mezzo di posta elettronica.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e l'eventuale Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

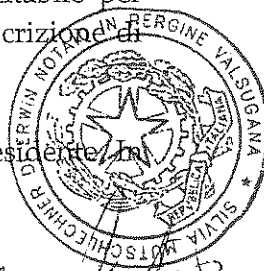
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

E. P. / alla 2

L. P. Montalbano



caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo in ordine alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di assenza di non eletti la prima Assemblea utile provvederà ad una nuova elezione. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei componenti deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro, altresì rispettando le condizioni di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile alle stesse condizioni previste per il Consiglio Direttivo.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile alle stesse condizioni previste per il Consiglio Direttivo.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei fondatori e degli associati ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto

6/10/19

L. F. Kuntzsch



compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 27;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione ha un patrimonio autonomo e distinto da quello della LILT Nazionale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera in completa autonomia contabile, amministrativa e di gestione.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;

- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione versa alla LILT Nazionale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni Provinciali; l'Associazione Provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla LILT Nazionale.

Art.28 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio e se sono superati i limiti previsti anche il bilancio sociale, che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 13, "Scritture contabili e bilancio" del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'ente del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) devono redigere un bilancio di esercizio formato da:

- stato patrimoniale,
- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri,
- relazione di missione, con l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio è redatto con l'utilizzo del principio di competenza economica e l'osservanza dei principi e delle disposizioni previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, adozione modulistica di bilancio degli enti del terzo settore.

4. Al superare del limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate deve essere redatto il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro.

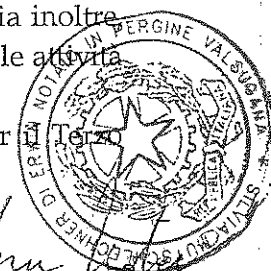
5. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

6. Il Presidente invia alla LILT Nazionale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo. Invia inoltre entro il 30 (trenta) settembre, il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività del relativo anno.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per

E. L. / elc

Titina Montalbano



Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del RUNTS Registro Unico Nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

Art. 29 - Coordinamento Regionale

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la LILT Nazionale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dei programmi nazionali. I Presidenti delle LILT Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al Consiglio Direttivo Nazionale richieste di contributo finanziario per le Associazioni Provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni Provinciali.

Richieste di finanziamento al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Disposizioni transitorie

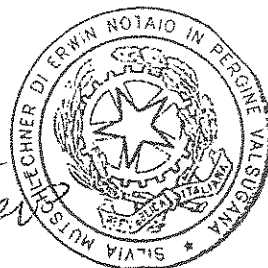
1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste.

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Erso / Oliveri

L. P. Antalechman Rester



Si certifica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale analogico regolarmente sottoscritto e conservato nella raccolta dei miei atti. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

(File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Mutschlechner)